



COMUNE DI PAVIA

Misure eccezionali preordinate a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e altro. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 di interdizione dell'utilizzazione di talune aree pubbliche o comunque aperte al pubblico (Ponte Coperto sul Ticino e gradini della scalinata del Duomo di Pavia, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro). Integrazione Ordinanza 05/06/2020 PG 46589/20 . Estensione (Portici di Piazza del Duomo e Cupola Arnaboldi).

IL SINDACO

Visti:

- ✓ l'art 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ l'art. 1, comma 9 del d.l. 16/05/2020, n. 33;

Richiamati:

- ✓ la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino a tutto il 31/07/2020, lo stato di emergenza igienico-sanitaria sul territorio nazionale dovuto al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);
- ✓ il d.p.c.m. 17/05/2020;
- ✓ l'ordinanza del Presidente della regione Lombardia 29/05/2020, n. 555;
- ✓ la propria precedente ordinanza 03/06/2020 PG 45897/20, con la quale è stata, tra l'altro, disposta l'interdizione dell'accesso alla Cupola Arnaboldi dalle ore 00.00 sino alle ore 07.00 del mattino fino a tutto la mezzanotte del 08/06/2020
- ✓ la propria ordinanza 05/06/2020, PG 46589/20, con la quale è stata disposta l'interdizione di ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione delle marciapiedature del Ponte Coperto sul Ticino e dell'utilizzazione quale seduta dei parapetti fra l'una e l'altra colonna e sui balconcini, in quanto costituenti assembramento;

Considerato che:

- ✓ l'attuale situazione di emergenza igienico-sanitaria, tale dichiarata con deliberazione del Consiglio dei ministri il 31/01/2020 fino a tutto il 31/07/2020, impone di adottare ogni dovuta precauzione preordinata a garantire in modo generalizzato il rispetto delle misure di distanziamento sociale interpersonale di 1 metro e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), anche e soprattutto nei luoghi pubblici e comunque aperti al pubblico;
- ✓ l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze*

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...];

- ✓ l'art. 1, comma 9 del d.l. 16/05/2020, n. 33 prevede espressamente che “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;
- ✓ l'attuale situazione di emergenza igienico-sanitaria impone particolare rigore nell'adozione delle misure di gestione professionale del rischio da diffusione del *virus* COVID-19 con particolare riguardo alle zone di spontanea aggregazione delle persone allo scopo precipuo di evitare assembramenti, i quali, per loro natura, compromettono il rispetto della misura di distanziamento sociale interpersonale di 1 metro;
- ✓ tale situazione di oggettivo pericolo si concretizza sotto la Cupola Arnaboldi, meta di stazionamento incontrollato di giovani e non più giovani, i quali, sfuggendo al controllo continuato, creano assembramento;
- ✓ lo stazionamento *de quo* nella sua duplice forma crea occasione di bivacco, con consumazione di cibo e soprattutto di bevande, anche alcoliche, situazione che si ripercuote sul decoro urbano e sulla corretta preservazione della Cupola stessa;
- ✓ analoga situazione si verifica nei fatti anche sotto i portici di Piazza del Duomo, luogo di aggregazione diffusa e incontrollata;
- ✓ tali irresponsabili diffuse situazioni di evidente violazione della legge impongono l'estensione delle proprie precedenti ordinanze a tali ulteriori ambiti, tenuto conto del loro riverberarsi sull'attuale momento di emergenza igienico-sanitaria, attiva fino a tutto il 31/07/2020, rendendole secondo ragione necessarie a tutela della salute pubblica delle persone;
- ✓ proprio per questi motivi, nel caso di spostamento di verificarsi di analoghe situazioni in altri contesti del centro storico, i divieti *de quibus* saranno progressivamente estesi secondo necessità;

Ritenuto, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di contagio nonché per garantire la preservazione e l'adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati di aggiungere alla propria ordinanza 05/06/2020, PG 46589/20 citata i seguenti capoversi:

- di vietare, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di contagio, nonché per garantire la preservazione e l'adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati, **dalla data odierna fino a tutto il 31/07/2020**, ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione **sotto i portici di Piazza del Duomo nonché sotto la Cupola Arnaboli e annessi portici, fatte salve le occupazioni autorizzate per i pubblici esercizi**;
- di precisare che, fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall'art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
- di precisare che l'assetto sanzionatorio della propria precedente ordinanza 05/06/2020, PG 46589/20, deriva, in quanto ordinanza contingibile e urgente in ragione dell'emergenza COVID-19, dall'art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
- di pubblicare il presente decreto all'Albo *on line*, sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune di Pavia

ORDINA

NELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE

1. **di vietare**, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di contagio, nonché per garantire la preservazione e l'adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati, **dalla data odierna fino a tutto il 31/07/2020**, ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione **sotto i portici di Piazza del Duomo nonché sotto la Cupola Arnaboli e annessi portici, fatte salve le occupazioni autorizzate per i pubblici esercizi;**
2. **di precisare** che, fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall'art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
3. **di precisare** che l'assetto sanzionatorio della propria precedente ordinanza 05/06/2020, PG 46589/20, deriva, in quanto ordinanza contingibile e urgente in ragione dell'emergenza COVID-19, dall'art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
4. **di pubblicare** il presente decreto all'Albo *on line*, sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune di Pavia

ORDINA ALTRESI'

ai competenti **organi di vigilanza** e della **forza pubblica** di effettuare i **dovuti controlli**, di applicare la presente ordinanza, e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza per i **dovuti adempimenti di competenza**:

- a) Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- b) Al Questore di Pavia
- c) Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- d) Al Dirigente del Settore 8 – Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per quanto di competenza – Comandante della Polizia Locale
- e) Al Dirigente del Settore S – Servizio Mobilità per quanto di competenza;

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a) ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Il Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi

